

(N. 2605)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta dell'8 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2878)*

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SEJNI)

di concerto col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

col **Ministro *ad interim* dell'Interno**

(SPATARO)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(CAMPILLI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(RUBINACCI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 OTTOBRE 1952

Abrogazione, con effetto dall'anno scolastico 1952-53, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, concernente il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia, e fissazione di tale limite a 30 anni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360.

Con effetto dall'anno scolastico 1952-53, il limite massimo di età per l'ammissione nelle scuole di ostetricia è fissato ad anni 30.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

MARTINO.